

STATUTO

Art. 1 Costituzione

Sotto la denominazione di “Federazione Ticinese delle Società di Canottaggio” (in seguito FTSC) è costituita un’associazione retta ai sensi degli articoli 60 e ss. del Codice civile svizzero.

Art. 2 Scopi

La FTSC persegue i seguenti scopi:

- Coordinare le attività del canottaggio ticinese in occasione di manifestazioni regionali, nazionali ed internazionali
- Rappresentare le società affiliate di fronte alle autorità del Cantone
- Promuovere e propagandare l’attività del canottaggio
- Promuovere e coordinare le attività tecniche, le manifestazioni sportive e ricreative
- Mantenere i buoni rapporti fra le società affiliate
- Arbitrare eventuali divergenze che dovessero insorgere tra le società affiliate
- Stabilire le modalità ed i regolamenti per la ripartizione di eventuali sussidi fra le società affiliate

Art. 3 Soci

Sono soci della FTSC tutte le società di canottaggio costituite sul territorio del Canton Ticino e che fanno parte della Federazione Svizzera delle Società di Canottaggio (FSSC).

L’assemblea può tuttavia ammettere in qualità di socio ogni associazione sportiva che si prefigga di promuovere l’insegnamento e la pratica del canottaggio.

Art. 4 Organi della FTSC

Gli organi della FTSC sono:

- L’assemblea generale
- Il Comitato
- I revisori dei conti

Art. 5 Assemblea generale

L’assemblea generale si riunisce una volta all’anno, non più tardi del mese di marzo. È composta da 2 delegati per ogni società affiliata.

Sono di competenza dell’assemblea generale:

- L’approvazione dei resoconti annuali e del rapporto dei revisori dei conti
- La nomina del Comitato e dei revisori dei conti
- L’affiliazione di nuovi soci
- L’emanazione di regolamenti riguardanti la gestione dell’attività
- La definizione del calendario delle manifestazioni organizzate dalle singole società affiliate, alle quali tutti i membri si impegnano a partecipare in maniera rappresentativa

Le decisioni saranno prese a maggioranza.

L’assemblea dovrà essere convocata almeno 15 giorni prima della data stabilita. Eventuali trattande importanti potranno essere inoltrate per iscritto, almeno una settimana prima, al recapito ufficiale della FTSC.

STATUTO

Art. 5.1 Assemblea straordinaria

Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata ogni volta che il presidente lo ritenga necessario o su richiesta di una società affiliata. Al presidente o al segretario l'obbligo di convocare nel più breve tempo possibile l'assemblea straordinaria.

Art. 5.2 Diritto di voto

Ogni società affiliata ha diritto a 2 voti. In caso di parità decide il presidente.

Art. 6 Il Comitato

È nominato dall'assemblea e resta in carica 2 anni, con diritto di rieleggibilità.

È composto da almeno 4 membri ed ogni società affiliata ha comunque il diritto di parteciparvi con un proprio rappresentante.

- **Il presidente:** rappresenta la FTSC e firma gli atti sociali. È eletto dall'assemblea all'inizio di ogni nuovo mandato
- **Il segretario:** redige il protocollo delle sedute e delle assemblee, ed è incaricato di custodire l'archivio della Federazione
- **Il cassiere:** amministra la sostanza sociale, tiene i registri, incassa i contributi ed effettua i pagamenti
- **Il coordinatore tecnico:** sovrintende all'attività sportiva svolta sotto l'egida della FTSC e mantiene i contatti con gli allenatori delle società affiliate

La carica di segretario e cassiere può essere assunta dalla medesima persona.

I membri del Comitato rappresentano e vincolano la Federazione con la firma individuale.

Art. 7 I Revisori dei conti

I revisori dei conti esaminano la gestione finanziaria dell'anno e presentano il rapporto scritto all'assemblea generale. Assolvono il mandato per due anni consecutivi e sono rieleggibili.

Art. 8 Responsabilità

Il comitato della FTSC rappresenta la federazione di fronte a terzi.

La FTSC risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. Resta esclusa qualsiasi responsabilità da parte delle società affiliate e del comitato.

Art. 9 Dimissioni

Le dimissioni delle società affiliate, di membri di comitato o dell'intero comitato, devono essere rassegnate per lettera raccomandata ai presidenti delle società affiliate entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 10 Scioglimento

La FTSC si scioglierà soltanto per deliberazione unanime dell'assemblea. Il patrimonio sociale andrà a beneficio, in parti uguali, delle società affiliate alla FTSC.

STATUTO

Letto e approvato dall'assemblea ordinaria in data 7 maggio 2013.

Per le società ticinesi di Canottaggio:

Società Canottieri AUDAX Paradiso

Il presidente Franco Sorlini

Società Canottieri CERESIO Gandria-Castagnola

Il presidente Rinaldo Gobbi

Società Canottieri LOCARNO

Il presidente Alain Morgantini

Club Canottieri LUGANO

Il presidente Gino Boila

Scuola di Canottaggio Caslano e Malcantone

Il presidente Carlo Devittori

Per la Federazione Ticinese delle Società di Canottaggio:

Il presidente

Michael Becker

Il segretario

Susanna Regli